

OTTOBRE 2021

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

MODIFICHE AL D. LGS. 196 del 2003 SULLA PRIVACY

Il Decreto-Legge 139 del 08 ottobre 2021, interviene in maniera significativa sulle regole in materia di protezione dei dati personali, con l'obiettivo di facilitare le attività delle istituzioni pubbliche e private, che devono trattare dati personali per finalità di sicurezza sanitaria. Il Consiglio dei Ministri ha pensato bene di inserire anche un altro argomento, che con i temi principali del decreto-legge c'entra assai poco, ma che comunque può essere significativo. Infine, dato che l'autorità garante negli ultimi tempi è stata sovraccaricata da impegni, è stato introdotto per la prima volta, superando tutti gli ostacoli e le resistenze poste dall'autorità garante, **il principio del silenzio assenso**.

Vediamo adesso in particolare i vari punti dell'articolo 9 del Decreto-Legge numero 139/2021, negli aspetti afferenti al trattamento alla protezione di dati personali.

L'articolo 9, al comma 1, lettera a), autorizza il trattamento di dati personali, da parte di una pubblica amministrazione, senza necessità di chiedere autorizzazioni di qualsiasi tipo, solo a condizione che questo trattamento sia necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri. L'espressione è abbastanza ambigua, perché è ben noto che non sempre le amministrazioni pubbliche operano in un contesto strettamente e chiaramente definito, in relazione ai compiti ed ai pubblici poteri attribuiti. Un elemento di limitazione, tuttavia, alquanto significativo, impone al titolare del trattamento di dare ampi chiarimenti in merito alle finalità del trattamento stesso e gestire, seppure in maniera oltremodo limitata, il diritto di accesso degli interessati.

La lettera b), dello stesso comma, stabilisce che le pubbliche autorità possono procedere in forma autonoma all'avvio di operazioni di trattamento, anche a rischio, senza attendere l'esito della consultazione preventiva con l'autorità garante. Appare evidente come questa disposizione tenda a snellire quanto più possibile l'attività di trattamento, anche a prezzo di un possibile aumento dei rischi connessi allo stesso trattamento. Di particolare interesse il comma 1, lettera e), dove viene introdotto un importante principio, legato al diritto di un interessato al trattamento, le cui foto o video a contenuto sessualmente esplicito vengano pubblicizzate, di chiedere l'immediato blocco o ritiro degli stessi, rivolgendosi all'autorità Garante. Si opera così in maniera assai più snella, rispetto al ricorso alla magistratura, che richiede tempi oltremodo lunghi.

Infine, di particolare interesse è il comma 3, che pone dei ristretti limiti di tempo all'autorità Garante per esprimere un parere, in assenza del quale si può procedere egualmente. È noto che l'autorità Garante, per vari motivi, talvolta richiede tempi piuttosto lunghi per portare a termine un'istruttoria, con conseguenze talvolta negative sulle ragioni, per le quali istruttoria è stata istituita.

INFORTUNI DI CONSULENTI DURANTE I SOPRALLUOGHI IN AZIENDA

In Cassazione Penale, Sez. IV, 5 ottobre 2017 n. 45808, la Corte ha confermato la condanna di C.V., C.D. e B.M. per la morte della R., la quale "il 29 giugno 2010 si era recata presso un edificio ad uso commerciale sito in (...), composto da tre piani (interrato, terra e primo), che doveva essere adibito a supermercato, per compiersi un sopralluogo per conto dello studio di progettazione S. s.r.l., della quale ella era dipendente con mansioni di disegnatrice."

In particolare, la R. era stata "incaricata di effettuare dei rilievi metrici al piano terra, per permettere di valutare lo spessore del muro e l'ingombro del vano scala". Così ella "si introdusse all'interno di questo attraverso il varco nella pannellatura in cartongesso, che era stata praticata il giorno precedente dal C. - titolare dell'omonima ditta individuale - per fare una valutazione del locale."

Dunque "la donna, una volta entrata nel vano, precipitò al piano interrato attraverso l'apertura per il transito dell'ascensore (o il vano a destra dell'ingresso) lasciati vuoti, aperti e non protetti." Sotto il profilo delle responsabilità, "ai datori di lavoro della R., il C. e il B., è stato ascritto di aver omesso di valutare lo specifico rischio insito nello svolgimento di sopralluoghi all'esterno e all'interno dei cantieri, e conseguentemente di non aver adottato le misure atte a prevenire quei rischi e di non aver formato la lavoratrice in relazione ad essi. " Invece" al C. [è stato contestato, n.d.r.] di non aver ripristinato la chiusura del vano scala, dopo aver praticato in esso un varco di accesso."

La Cassazione ha valutato i ricorsi dei datori di lavoro della R. (C. e B.).

Secondo la Corte, "gli imputati avrebbero dovuto provvedere, il C., perché datore di lavoro della R., ad elaborare la preliminare valutazione dei rischi connessi all'esecuzione di attività lavorativa presso il sito costituito dall'edificio oggetto dei lavori da progettare e a formare la lavoratrice in merito agli stessi. Obbligo, quest'ultimo, gravante anche sul B., in qualità di dirigente nell'ambito della S. s.r.l."

Dopo aver richiamato la "tipologia di rischio esistente, ovvero la caduta dall'alto per la presenza di aperture nel vuoto", la Cassazione precisa che "a fronte di un simile rischio - si tace di altri, perché non rilevanti ai fini del discorso che si sta compiendo - l'attività di formazione non era certo esclusa dalla semplicità delle misure da adottare."

Infatti - ricorda la Corte - "con la formazione si impartiscono al lavoratore direttive, sia pure in una forma che potrebbe dirsi di "soft law", le quali indicano allo stesso quale comportamento si pretende da lui; gli si indica quel che ci si attende e cosa non deve fare. In assenza di formazione si lascia il lavoratore nella necessità di decidere ciò che egli deve come comportamento cautelare. Ed è certo possibile che questi errori, anche in modo macroscopico."

In ogni caso, la Cassazione rileva che, nella fattispecie, "dalla esposizione della Corte di Appello non è possibile ricavare quali siano stati i contenuti e la tempistica dell'affidamento alla società del C. e del B. dell'incarico di progettazione, in relazione al venire in essere delle condizioni dell'edificio".

A parere della Corte "va considerato, infatti, che ove l'insorgere del rischio (tipologico) di caduta dall'alto (per l'esistenza di aperture sul vuoto) fosse avvenuto in tempi successivi ad una valutazione dei rischi comunque eseguita - ma giustificatamente manchevole della considerazione dello specifico rischio - e di esso gli imputati fossero rimasti incolpevolmente all'oscuro, non potrebbe essere loro ascritto di non aver considerato un rischio che non avevano possibilità di conoscere."

In conclusione, "il provvedimento impugnato va quindi annullato con rinvio alla Corte di Appello di Torino, perché operi un integrativo accertamento, concernente i termini ed i tempi dell'affidamento alla S. s.r.l. dei lavori di progettazione per l'edificio nel quale si verificò il sinistro e le contestuali condizioni strutturali del medesimo, con particolare riferimento alla esistenza di sorgenti del pericolo di caduta dall'alto; e quindi valuti, alla luce del più definito quadro fattuale, la condotta degli odierni ricorrenti, secondo le assunzioni in diritto ribadite in questa sede."

FUMO PASSIVO E LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO

Riguardo al divieto di fumo, il T.U. sicurezza "fa riferimento a tale **divieto negli ambienti di lavoro, quando disciplina all'art. 63 i requisiti di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro**, nonché facendo riferimento alla 'valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di cui all'art. 28; aspetto, questo, che riguarda prettamente il dovere del datore di lavoro di **tutelare i propri lavoratori dall'esposizione al fumo passivo**, senza escluderlo dagli obblighi dettati dall'art. 64". Per quanto riguarda poi i luoghi specifici **dove è proibito fumare**, "il legislatore del Testo Unico ha indicato, tra i tanti: tutti i **luoghi dove si utilizzano dei prodotti infiammabili** incendiabili o esplodenti (inclusi biblioteche, archivi cartacei...); i **laboratori chimici**; tutte le attività dove si utilizzano **sostanze cancerogene**; le attività in cui si impiegano **sostanze radioattive; i laboratori biologici**; in tutte le attività, infine, dove ci sia un'esposizione da parte dei lavoratori a **fibre di asbesto** (amianto)".

Con la pronuncia n. 399 del 1996 la Corte costituzionale "ha affermato che tra gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, grava sul datore anche quello di tutelare i dipendenti dai rischi derivanti dall'esposizione a fumo passivo".

Se la tutela del soggetto non fumatore lavoratore, "inizialmente fu garantita solo in applicazione dell'art. 2043 c.c., in quanto tale articolo - interpretato in combinato disposto con l'art. 32 della Costituzione - permetteva al soggetto danneggiato (non fumatore) di agire nei confronti del soggetto fumatore a titolo di risarcimento dei danni causati alla propria persona dall'esposizione al fumo passivo", il successivo orientamento dottrinale e giurisprudenziale "riconducesse la tutela dei lavoratori e, in particolare, dei soggetti non fumatori nell'ambito dell'art. 2087 c.c., interpretato in combinato disposto con lo stesso art. 32 Cost".

Dunque, laddove **un lavoratore sia esposto al fumo passivo nell'ambiente di lavoro per colpa del datore di lavoro, "quest'ultimo sarà responsabile**. Vi sono però ipotesi in cui la responsabilità civile del datore di lavoro è esclusa: in caso di condotta abnorme del lavoratore e nei casi di rischio elettivo, che si sia generato da un'attività non avente un rapporto causale con lo svolgimento del lavoro o che esorbiti i limiti dello stesso".

E gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro "non cessano con la semplice predisposizione delle misure di sicurezza, ma si concretizzano altresì anche con l'attività di vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione, da parte dei prestatori di lavoro. È lecito pertanto sostenere che l'art. 2087 c.c. impone al datore di lavoro l'adozione di tutte le misure idonee a preservare l'integrità psico-fisica dei lavoratori che siano alle sue dipendenze e ha l'effetto di espandere la sfera di tutela possibile, in quanto prescinde dalla considerazione e dalla prova di un danno effettivamente subito".

Riguardo al danno da fumo passivo si ricordano alcune indicazioni giurisprudenziali, ad esempio con riferimento al Tribunale di Milano che con sentenza del 1° marzo 2002, "riconobbe il riscontro della relazione eziologica, per il diritto penale, tra l'esposizione al fumo passivo di sigaretta e la morte del soggetto lavoratore".

Più recentemente, nel 2016, anche la Corte di Cassazione "ha mostrato 'tolleranza zero' verso il danno da fumo passivo nell'ambiente di lavoro, considerando il datore di lavoro responsabile e, nel caso concreto, condannando la Rai a risarcire, con circa 32.000,00 euro, un'ex dipendente in pensione per danni biologici e morali provocati dall'esposizione al fumo passivo".

Anche sul fumo passivo esalato dalle c.d. **sigarette elettroniche o simili** per il quale "non vi è ancora nessuna norma chiarificatrice". **E il datore di lavoro ha "la facoltà di ammettere o meno l'utilizzo di vaporizzatori e simili, in ragione del proprio dovere di tutelare l'integrità psicofisica dei lavoratori; qualora ne vietasse l'uso dovrebbe adottare un esplicito e formale provvedimento; se invece lo consentisse dovrebbe assumersi l'onere e la responsabilità di una documentata valutazione dei rischi** in base ai parametri dello stesso D. Lgs. n. 81 del 2008".

CORSI IN PROGRAMMA

Corso Formazione Generale 4 ore

Venerdì 26 novembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^a lezione - basso, medio, alto rischio

Venerdì 3 dicembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^a lezione - medio, alto rischio

Venerdì 10 dicembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^a lezione - alto rischio

Venerdì 17 dicembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore

Martedì 23 e lunedì 29 novembre 2021 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RLS 4 ore

Martedì 14 dicembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso BLSD - utilizzo defibrillatore 4 ore

Martedì 16 novembre 2021 dalle 14.00 alle 18.00

Corso Prevenzione Incendi 8 ore

Giovedì 25 novembre 2021 dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14.00 alle 18.00

Corso Prevenzione Incendi 4 ore

Martedì 30 novembre 2021 dalle 8.30 alle 12.30

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore - medio rischio

Giovedì 2 dicembre 2021 dalle 8,30 alle 13,30

Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 2 ore - basso rischio

Giovedì 2 dicembre 2021 dalle 14,30 alle 16,30

Corso per carrellisti 12 ore

Venerdì 19 novembre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,00 alle 18,00
e mercoledì 24 novembre 2021 dalle 8,00 alle 12,00

Corso aggiornamento per Carrellisti 4 ore

Martedì 30 novembre 2021 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Primo Soccorso 12 ore gruppo B-C

Mercoledì 10 - 17 - 24 novembre 2021 dalle 14,30 alle 18,30

Corso Primo Soccorso 16 ore gruppo A

Mercoledì 10 - 17 - 24 novembre – 01 dicembre 2021 dalle 14,30 alle 18,30

Corso aggiornamento RSPP 6 ore - basso rischio

Lunedì 6 e 13 dicembre 2021 dalle 14,30 alle 17,30

Corso aggiornamento RSPP 10 ore - medio rischio

Da lunedì 6 a giovedì 16 dicembre 2021

Corso aggiornamento RSPP 14 ore - alto rischio

Da Lunedì 6 a lunedì 20 dicembre 2021

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com